

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO  
SEZIONE I CIVILE**

**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA**

Composto da:

Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente Relatore

Dottor Edoardo Di Capua Giudice

Dottor Luca Martinat Giudice

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

Nella causa iscritta nel R.G.C. al n. (omissis)/2017, promossa da:

**Alfa S.p.A.**, rappresentata e difesa dagli Avv.ti (omissis);

**PARTE ATTRICE**

**Contro**

**Caio**, rappresentato e difeso dall'Avv. (omissis);

**PARTE CONVENUTA**

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

**Parte attrice**

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino – disattesa ogni contraria istanza, così giudicare:

Nel merito

Accertare e dichiarare, per i motivi in fatto e diritto indicati nella narrativa degli scritti difensivi depositati, la responsabilità ex art. 2392 c.c. del Dottor Caio nella sua veste di amministratore delegato di Alfaspa e per l'effetto condannarlo al risarcimento dei danni cagionati all'attrice pari a:

- euro 498.000,00 per finanziamento a società controllate dirette ed indirette;
- euro 1.442.544,15 fatture da distacchi lavoratori;
- euro 370.638,48 oltre Iva per le fatture di cui al contratto di service;
- euro 88.035,03 fatture di cui ai contratti di domiciliazione e noleggio auto sottoscritti con Gamma spa
- euro 16.192,01 pari al costo lordo degli emolumenti sostenuti da Alfaspa per gli anticipi stipendi trattenuti dal dottor Caio;
- euro 346.985,29 per retribuzioni lorde riconosciute alla sig.ra MP dal 23.10.2013 al 24.11.2015 senza procedere alla reintegrazione della stessa nel posto di lavoro;
- euro 9.000,00 oltre accessori di legge per spese legali sostenute a seguito del licenziamento di MP;
- euro 698.325,28 per interessi e sanzioni comminate dall'Erario per mancato pagamento INPS 2014, IRPEF 2014, IRAP e IRES 2013, oltre alle sanzioni ed interessi per l'avviso di accertamento n. T7T03T401073/17 per infedele dichiarazione IVA, IRAP, IRES 2013, oltre a quelle eventuali che saranno in futuro comminate all'azienda a causa della condotta del dottor Caio;
- oltre al danno subito da Alfaspa a causa della procedura prefallimentare RG 300/2016 da determinarsi equitativamente; o delle somme maggiori o minori che risulteranno in corso di causa, oltre interessi di mora dalla scadenza dei singoli pagamenti al saldo effettivo;
- condannare il dottor Caio al risarcimento del danno di immagine subito da Alfaspa in conseguenza della sua attività gestoria che dovrà essere determinato in via equitativa.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

In via istruttoria:

(omissis).

**Parte convenuta**

Voglia l'On. Tribunale adito:

rigettare la domanda perché infondata in rito e nel merito, oltre che indimostrata; condannare parte attrice al pagamento delle spese e dei compensi di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

### **Materia del contendere e motivi della decisione**

1. ALFA spa a (di seguito ALFA) ha introdotto il presente giudizio esponendo in fatto quanto segue. ALFA è una azienda che fin dagli anni '80 svolge l'attività di progettazione, produzione, commercializzazione e manutenzione di sistemi hardware e software e, nel tempo, si è specializzata nel settore della programmazione informatica in ambito militare (in particolar nel campo della realizzazione e manutenzione di sistemi hardware e software da utilizzare in ambito aerospaziale). Per tali ragioni, l'azienda ha richiesto ed ottenuto molteplici autorizzazioni e certificazioni rilasciate dal competente Ente Nazionale e ha consolidato la propria posizione sul mercato diventando uno dei principali fornitori delle maggiori società nazionali del settore.

Nel 2012, le quote societarie di ALFA erano così suddivise:

80% di proprietà di Gamma spa (le cui quote di maggioranza erano di proprietà del sig. SG); 5% DS; 10% SC; 5% azioni proprie.

Nel febbraio 2012, il sig. SG ha ceduto il 67% delle proprie quote di Gamma spa a (omissis) spa, società che faceva parte di Gruppo, la cui capo fila era Gruppo spa, po Gruppo srl – controllante indiretta – che ha assunto di conseguenza il pieno controllo dell'azienda. La gestione di ALFA spa da parte di Gruppo (o meglio, degli amministratori provenienti da Gruppo e in particolar modo del dottor Caio) si è caratterizzata in un sistematico e preordinato utilizzo dell'azienda quale strumento finanziario per il finanziamento delle altre società del gruppo. In particolare, il convenuto – nominato Consigliere e Amministratore Delegato della società con delibera del 20 aprile 2013 sino alla dimissioni del 27 febbraio 2015 – ha posto in essere una serie di condotte che hanno causato un esorbitante danno economico alla società che, a fronte di utili nei bilanci 2012 e 2013, nel 2014 si è ritrovata con una perdita pari ad euro 2.284.542,00 ed una riduzione del patrimonio netto pari ad euro 298.879,00. Al 30.6.15 è stata riscontrata una ulteriore perdita di periodo pari ad euro 346.096,00 con conseguente erosione totale del capitale sociale.

Al fine di consentire la continuità aziendale i soci hanno deliberato la ricapitalizzazione dell'azienda e la sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale del solo DS, divenuto così socio unico.

Le condizioni economico-finanziarie in cui, anche a causa della mala gestio del convenuto, Alfa versava erano divenute tali da indurre la Procura della Repubblica di Torino, a seguito dell'esposto del Collegio Sindacale (luglio 2015) a depositare una istanza di fallimento, da cui emerge che "l'insieme delle operazioni di finanziamento infragruppo avevano assunto aspetti inquietanti e al luglio 2015 ammontavano ad oltre 2,1 milioni di euro; il credito vantato da ALFA spa risultava finanziariamente insostenibile, sia per l'assoluta mancanza di vantaggi diretti o indiretti e sia per l'assenza di tempi certi di rimborso". Il Pubblico Ministero, a seguito degli interventi posti in essere dal nuovo assetto proprietario e gestionale di ALFA, ha poi rinunciato alla domanda e la richiesta di fallimento è stata archiviata dal Tribunale di Torino.

Le società Gruppo srl, (omissis) spa e GAMMA spa sono state dichiarate fallite.

Ciò premesso, parte attrice ha specificato le singole condotte addebitate al convenuto e le relative voci di danno di cui chiede il risarcimento, il tutto come riportato in epigrafe.

2. Caio si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto delle domande.

Il convenuto – premesso che la contrazione del fatturato di Alfa negli anni 2013, 2014 e 2015, peraltro minima nei primi due anni, non poteva essere ascritto al suo operato e tantomeno a Gruppo essendo invece dovuto ad una contrazione del mercato – ha fatto presente che nell'immediatezza della sua nomina ad AD di ALFA aveva comunicato via email all'ora Direttore Generale Dottor (omissis) la sua nomina, pregandolo di inviargli una relazione e la relativa documentazione che illustrassero la situazione della società e ne descrivessero il core business e anticipando che dopo pochi giorni si

sarebbe recato a Torino per incontrare il management. La risposta era stata espressa in una email di due righe contenente il link del sito web della società e ciò faceva comprendere il clima che si respirava nella società a causa dell'avvenuto crollo delle commesse e dell'imminente conseguente crollo di fatturato.

Il convenuto ha poi contestato la riconducibilità a sé medesimo degli addebiti attorei, sottolineando la carenza del requisito del nesso di causalità.

3. Dopo il deposito delle memorie ex art. 183 cpc, la causa è stata istruita come da ordinanza 7.12.18 e successivamente mandata a decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito degli scritti conclusivi.

4. Parte attrice ha introdotto il presente giudizio nei confronti dell'ex amministratore delegato per violazione dell'art. 2392 c.c., portando all'attenzione del Tribunale una serie di episodi di mala gestione che, quasi tutti, si spiegano solo con la volontà di sistematica spoliatura di Alfa spa a vantaggio di altre società del gruppo.

Rileva in primo luogo il Collegio che i dati fattuali forniti da parte attrice - e che costituiscono il quadro generale nel quale si inserisce la presente controversia - sono documentati e non contestati da parte convenuta.

In particolare, pacifici e documentati sono gli assetti proprietari indicati da parte attrice e riportati al punto 1, e cioè che a seguito dell'intervenuta cessione da parte di SG del 67% delle quote di Gamma spa (che a sua volta deteneva l'80% del capitale sociale di Alfa) a (omissis) spa, società facente parte del Gruppo, Gruppo spa (poi Gruppo srl) è divenuta controllante indiretta della società odierna attrice. Altresì documentata è la circostanza che il Dottor Caio è stato nominato membro del CDA di Alfa spa e Amministratore Delegato con delibera del 20.4.13, carica che ha mantenuto sino alle dimissioni, rassegnate in data 27.2.15.

Nello stesso periodo, il convenuto rivestiva anche la carica di Amministratore Delegato di Gamma spa (dal 31.3.14 al 24.3.15) e di Gruppo srl - già spa (dal 28.3.13 al 19.3.15) e quella di Direttore Generale in (omissis) spa (dal 2.4.13 al 13.3.15). (cfr. doc. n. 6).

Sono altresì documentate le successive vicende di Gruppo srl, (omissis) spa e Gamma spa, tutte dichiarate fallite nel 2016, e quelle di Alfa spa che, dopo la segnalazione del Collegio Sindacale alla Procura della Repubblica (luglio 2015), è stata fatta oggetto di richiesta, poi rinunciata, di dichiarazione di fallimento ad istanza del Pubblico Ministero (doc. nn. 75 e 76 di parte attrice). Il procedimento si è concluso con l'archiviazione da parte della sez. fall. del Tribunale di Torino, nel giugno 2016.

Da ultimo, risultano documentati e non contestati gli esborsi e le spese sostenuti da Alfa per le vicende di cui attribuisce al convenuto la responsabilità e tutto ciò comporta precise conseguenze sul piano processuale.

Come è noto, infatti, la non contestazione costituisce un comportamento univocamente rilevante, con effetti vincolanti per il giudice, il quale deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e ritenere la circostanza in questione sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo in concreto spiegato espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti.

Si richiamano, sul punto e tra numerosi altri, i seguenti recenti arresti della Corte di Cassazione: "Il principio di non contestazione opera in relazione a fatti che siano stati chiaramente esposti da una delle parti presenti in giudizio e non siano stati contestati dalla controparte che ne abbia avuto l'opportunità" (Cass. civ. Sez. V Ord., 06/12/2018, n. 31619); "il principio generale di non contestazione ... informa il processo civile e trova fondamento non solo nell'art. 115 c.p.c., ma anche nel carattere dispositivo di tale processo, che comporta una struttura dialettica a catena, nella generale organizzazione per preclusioni successive, che caratterizza in misura maggiore o minore ogni sistema processuale, nonché nel dovere di lealtà e di probità previsto dall'art. 88 c.p.c., che impone alle parti di collaborare fin dall'inizio a circoscrivere la materia effettivamente controversa, e nel principio di

ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost....". (Cass. civ. Sez. V Ord., 01/10/2018, n. 23710).

5. In linea generale, il Collegio rileva gli amministratori devono adempiere i doveri loro imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. L'obbligo di agire con diligenza nell'espletamento dell'incarico comporta, in primo luogo, quello di informarsi e di agire informati per poter perseguire il miglior interesse dell'ente amministrato e, ulteriormente, quello di agire nel rispetto della legge e dello statuto, adottando scelte gestorie ed amministrative coerenti con l'interesse della società e non inquinate da finalità estranee o configgenti.

L'art. 2392 c.c. delinea una responsabilità di natura contrattuale per inadempimento dei doveri funzionali dell'organo amministrativo (Cass., 2011 n. 22911) il quale, come si è detto, nell'esecuzione del mandato, deve operare scelte volte alla conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale, rispettando le regole (anche tecniche) di corretta gestione e la cui responsabilità che non viene meno neppure se ha agito in esecuzione di un mandato assembleare o in conformità di delibere del Consiglio di Amministrazione o con l'assenso (o il mancato dissenso) del Collegio Sindacale.

Il meccanismo tratteggiato dalla norma sancisce infatti il principio di solidarietà verso la società per i danni derivanti dall'inosservanza dei diversi obblighi posti a carico degli amministratori, a cui si aggiunge la responsabilità solidale dei membri del collegio sindacale quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi connessi alla carica (art. 2407 c.c.): il che significa, in conformità ai principi generali in tema di solidarietà, che nei rapporti esterni ciascun amministratore sarà tenuto al risarcimento dell'intero e che eventualmente il debito solidale potrà essere ripartito nei rapporti interni mediante azioni di regresso. Tale questione, peraltro, non è qui sussistente atteso che il convenuto non ha chiesto di chiamare in giudizio alcun altro soggetto ma si è difeso in fatto e/o in punto di prova del danno e del nesso di causalità.

Sempre in linea generale, il Collegio rileva che anche la BJR – che, come è noto, non consente di valutare nel merito gli atti di gestione compiuti dall'amministratore - opera esclusivamente quando le decisioni operative assunte secondo i principi di corretta gestione societaria e, esemplificando, quando gli atti di gestione (i) sono conformi alla legge e allo statuto sociale, (ii) non sono contaminati da situazioni di conflitto di interesse dei gestori, (iii) sono assunti all'esito di un procedimento di assunzione di informazioni propedeutiche alla decisione gestoria adeguato all'incidenza sul patrimonio dell'impresa e (iv) sono razionalmente coerenti con le informazioni e le aspettative di risultato emerse dal procedimento istruttorio.

Da ultimo, occorre tenere presente che gran parte dei fatti addebitati al convenuto si inquadrano nelle cd operazioni infragruppo (come si è detto, il convenuto ha ricoperto anche – e sostanzialmente nello stesso

periodo qui rilevante – incarichi gestori o di direzione generale in società che controllavano Alfa), tema evocato dalle parti e chiaramente esplicitato dal PM della Procura della Repubblica di Torino in sede di richiesta di fallimento della società odierna attrice, come riportato al punto 1.

Nel caso di specie, le domande di parte attrice attengono alla responsabilità di cui all'art. 2392 c.c. e non già quella di cui all'art. 2497 c.c., tuttavia il tema non è privo di rilievo attesa la concomitanza degli incarichi gestori e direttivi rivestiti dal convenuto (in Alfa e nelle società che direttamente o indirettamente la controllavano). Sul punto, il Collegio richiama la giurisprudenza della Suprema Corte che ha da tempo rilevato che – a fronte di comportamenti dell'amministratore che ledono il patrimonio dell'ente e perciò appaiono contrari al suo obbligo di perseguire una corretta gestione societaria – gli eventuali benefici compensativi non possono ritenersi sussistenti solo perché la società fa parte di un gruppo, dovendo l'amministratore "farsi carico di allegare e provare gli ipotizzati benefici indiretti, connessi al vantaggio complessivo del gruppo e la loro idoneità a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi dell'operazione compiuta" (Così Cass., Sez. I, 24/08/2004, n. 16707), e fermo restando che non si possono considerare compensabili nel senso indicato dalla norma i pregiudizi che minano l'esistenza stessa della società del gruppo e/o che

comportano il venir meno della liquidità necessaria per la sua sopravvivenza. (Cfr. ancora, Cass. 2004 cit.e, fra le altre, Cass. civ. Sez. I, 11/12/2006, n. 26325; Cass. civ. Sez. I Sent., 07/12/2011, n. 26362; Cass. civ. Sez. I Sent., 13/02/2015, n. 2952; Cass. pen. Sez. V, 11-05-2017, n. 45288).

6. Chiariti i criteri di riferimento, si può passare all'esame dei singoli addebiti formulati da parte attrice, senza necessità di assumere approfondimenti istruttori non rilevanti ai fini della decisione. In particolare il Collegio reputa inutile ogni approfondimento in merito alle email dell'account aziendale in Alfa del Dottor Caio che, stante le risultanze anche documentali in atti, sono del tutto irrilevanti ai fini della decisione.

6.1. Contratto di service sottoscritto in data 7.5.2013 con il Gruppo (in allora Gruppo spa).

Come riportato da parte attrice, si tratta di un contratto stipulato dal convenuto per Alfa a meno di un mese dalla nomina di AD in Alfa spa (di cui, come emerge dalle iniziali difese del convenuto, lo stesso non conosceva la situazione e neppure il core business) mentre ricopriva anche la carica di AD della società Gruppo [e quindi una situazione di conflitto di interessi, a cui si è data formale copertura in sede di delibera del Consiglio di Amministrazione (doc. n.11), mediante una mera "ratifica" e senza che dallo scarno verbale risulti il rispetto dell'art. 2391, commi 1 e 2 c.c.].

In questo contesto, il contratto stipulato con la controllante prevedeva che Gruppo avrebbe dovuto fornire a Alfa una serie di servizi (tipo, supporto alla direzione industriale, alla direzione commerciale e alle problematiche di certificazione, attività di assistenza amministrativa, fiscale contrattuale e legale, nonché "servizio ufficio gare") a fronte di un corrispettivo fisso di euro 1.000,000 mensili per i vari servizi sopraelencati, oltre un importo variabile pari al 4% del fatturato annuo di Alfa e ulteriori compensi per ogni bando di gara individuato da Alfa e analizzato da Gruppo e per la predisposizione tecnica e amministrativa necessaria per la partecipazione ad ogni gara, nonché per ogni gara vinta. Quanto alle modalità di fatturazione le parti avevano stabilito che la stessa dovesse avvenire mediante acconti periodici trimestrali, previa concorde verifica ma, curiosamente, la prima fattura – dell'importo di ben 181.500,00 euro – veniva emessa da Gruppo in data 8.5.13, cioè il giorno successivo alla stipulazione del contratto. Il contratto era particolarmente oneroso per Alfa e lo stesso convenuto (che, in sede di interpello ha dichiarato di essersi limitato a presentare al CDA un contratto già da altri predisposto e che, in sede di interrogatorio alla Guardia di Finanza aveva precisato che si trattava di un contratto modello standard in uso nel gruppo) – a fronte delle osservazioni dei dirigenti apicali di Alfa e del Collegio Sindacale del luglio 2013 (il Collegio Sindacale osservava che "pur riservandosi approfondimenti nel corso di ulteriori verifiche constatata che ad oggi detto contratto non ha ancora trovato pratica esecuzione e che per alcuni aspetti non appare inerente alla realtà operativa della Società" e che era eccessivamente oneroso rispetto all'effettiva redditività aziendale e che chiedeva alla Società a "non dare esecuzione a pagamenti di fatture ad esso inerenti fino ad avvenuta revisione dei termini contrattuali sui quali si chiede di essere tempestivamente informati") – si attivava per la sua rimodulazione "alla luce dell'attuale rapporto con la capogruppo".

Nondimeno, tra il 2013 e il 2014 il contratto ha generato fatture per euro 570.800,01. Ma soprattutto, come confermato dall'istruttoria orale esperita e dalla documentazione in atti, oltre che non utile in generale per Alfa, si è trattato di un contratto dannoso in quanto foriero di pesanti costi a fronte di servizi di fatto non resi (tranne forse, a quel che consta, per euro 48.030,00) e che aveva come unico scopo quello di finanziare la controllante indiretta Gruppo.

Illuminanti, a questo proposito, sono le dichiarazioni rese dal Dottor Caio al Giudice del Lavoro in relazione al licenziamento di Paravano e riportate nell'ordinanza: "Dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero dall'amministratore delegato Dottor Caio, può facilmente desumersi che quando il contratto di service è stato sottoscritto il dottor Caio, nominato da poco tempo prima amministratore delegato della Alfa e già amministratore delegato della controllante Gruppo non conosceva la realtà aziendale della SSE, tant'è che ha affermato: <non ero in grado di valutare se tutti i servizi che Gruppo avrebbe prestato in favore di Alfa sulla base di quel contratto erano effettivamente necessari alla Alfa>; può inoltre desumersi che la causa di quel contratto di service non fosse quella formalmente

risultante dal testo, ma bensì quella di finanziare la società controllante GRUPPO con fondi appartenenti alla controllata SSE; ha dichiarato a questo proposito il dottor Caio: <in fin dei conti anziché sottoscrivere un contratto di service avremmo potuto sottoscrivere un contratto di finanziamento per realizzare una sorta di cassa centralizzata in maniera tale che GRUPPO potesse disporre di tutte le risorse necessarie per far fronte ai pagamenti per tutte le società del gruppo.

Il pagamento delle fatture in forma trimestrale, come stabilito nel contratto, avveniva a prescindere dai servizi resi. Io stesso preferisco anziché stipulare dei contratti di service che prevedano il pagamento a percentuale sul fatturato, quelli che lo prevedono in rapporto ai servizi effettivamente resi”. (doc. n. 15 attoreo).

Analoghe sono le conclusioni che si traggono dalle dichiarazioni rilasciate dal dottor Caio alla Guardia di Finanza, laddove si legge che “essendo il contratto un modello standard utilizzato da tempo nel Gruppo, ben prima del mio arrivo, alcune attività di service che la capogruppo avrebbe dovuto prestare a beneficio della ALFA risultarono invece già presenti e coperte da strutture della società stessa....”. (doc. n. 21).

Ed infatti il valore delle prestazioni rese da Gruppo a favore di Alfa in relazione al contratto in questione, si assesta intorno ai 48.000,00 euro, come risulta anche dalla deposizione del teste Polidori (“Ricordo che chiedemmo al sig. Caio in quanto organo amministrativo di dare contezza sulle voci di costo. Il sig. Caio documentò/fece documentare le ore rendicontate oggetto di fatturazione e riducemmo il costo relativo al 2013 ad euro 48.000,00 circa a fronte dei circa 300.000 fatturati. La differenza fu messa a bilancio come anticipazione”) ed indirettamente anche dalla deposizione del teste Pazzi (“... quando facemmo le verifiche relative alle attività svolte nel 2013 e i 48.000,00 euro circa, arrivammo fino al 31.12.2013...”). Non ci sono invece elementi per ritenere che Gruppo abbia prestato nel 2014 qualunque attività a favore dell’odierna attrice: lo stesso convenuto non sa né allegarlo né dimostrarlo e anche il teste Pazzi afferma genericamente che le attività di Gruppo non si sono interrotte al 31.12.13, ma non è neppure al corrente dello storno operato nel 2014 da Gruppo (nota di credito n. 32 di euro 118.668,53, oltre iva).

E, del resto, è normale che non vi siano indizi di quanto sopra, posto che – al di là del formale schema di “contratto di service” - tutta l’operazione aveva lo scopo esclusivo (ammesso anche, come si è visto, dal convenuto in varie sedi) di finanziare la controllante indetta drenando le risorse finanziarie di Alfa.

Ritiene dunque il Collegio che, nella vicenda in esame, emerga con evidenza la responsabilità risarcitoria del convenuto, il quale ha stipulato al buio, senza contrattare, senza informarsi e senza informare, senza neppure porsi il problema del se e del come il contratto in questione poteva essere utile a Alfa e, nella fase esecutiva, ha autorizzato o imposto il pagamento di ingenti somme per servizi non resi: il tutto, dunque, in violazione dei più elementari doveri di diligenza verso la società amministrata, sostanzialmente prono alle esigenze e alle richieste della controllante indiretta.

Per questa voce, il danno subito da Alfa ammonta ad euro 332.101,45 [pari al valore delle fatture pagate dal SSE, dedotto l’importo di euro 48.030,00 (in allora riconosciuto dagli organi sociali di SSE) e quello della nota di credito n. 32] e senza considerare l’Iva, dovendosi ritenere che Alfa abbia esercitato il diritto di rivalsa o di detrazione dell’Iva pagata (Cass. civ. Sez. III, 10/06/2013, n. 14535).

6.2. Strettamente collegata alla vicenda di cui sopra è la voce di danno relativa al licenziamento di MP, dirigente e responsabile amministrativa di Alfaspa, licenziata dal convenuto in data 29.10.13 per “giusta causa”, ma in realtà – come accertato dal Giudice del Lavoro – licenziata come ritorsione per essersi rifiutata di provvedere al pagamento delle fatture emesse da Gruppo in quanto eccessivamente onerose per l’azienda. La vicenda è stata scandagliata in tutti i suoi aspetti, compreso quello del collegamento con il contratto di service di cui al punto 6.1., dal giudice del lavoro. Qui è sufficiente sottolineare che il licenziamento è avvenuto, in sostanza, per coprire e cercare di mettere a tacere gli effetti perversi del contratto 7.5.2013 ed è quindi legato, come lo sono i suoi effetti dannosi per Alfa, da nesso teleologico alla responsabilità già accertata in relazione a tale contratto.

Per questa voce, il danno subito da Alfa ammonta ad euro 355.981,29 (pari alla somma degli importi che la società ha dovuto versare alla lavoratrice ingiustamente licenziata senza fruire della controprestazione e delle spese legali, quest'ultime al netto dell'Iva per quanto già indicato).

6.3. Ulteriore situazione foriera di danno per Alfa è quella dei finanziamenti diretti a Gruppo e Gamma, finanziamenti attuati dal convenuto con le modalità di cui infra.

Nel dettaglio, il convenuto: (i) in data 1.10.14 – senza alcuna autorizzazione scritta da parte del Cda e senza neppure un accordo scritto con la beneficiaria – ha disposto il versamento dell'importo di euro 20 mila a Gruppo srl a titolo “prestito a controllante”; (ii) in data 20.10.14 ha concesso alla controllante indiretta ulteriore “finanziamento di natura temporanea” di euro 125.000,00 da restituirsi entro il 31.12.14; il tutto ancora senza preventiva comunicazione al CdA; il prestito non è stato restituito dalla controllante e il convenuto non ha mai sollecitato la restituzione; (iii) in data 13.3.14, ancora senza preventiva comunicazione al CdA, il convenuto ha concesso alla controllante Gamma spa un “finanziamento-ponte” di euro 312.000,00, da versare in date estremamente ravvicinate (13 e 14 marzo 2014 e 22.4.14) e da restituire il 30.9.16; il finanziamento era infruttifero per Alfafino al 30.9.14, mentre dall'1.10.14 il tasso di interesse sarebbe stato pari all'1%: il tutto senza alcuna garanzia da parte della beneficiaria; (iv) a fronte delle contestazioni del Collegio Sindacale, in data 29.6.14 il convenuto ha modificato con Gamma il precedente accordo (nel senso che il finanziamento di euro 312 mila avrebbe dovuto essere restituito entro il 31.12.14 con il pagamento di interessi convenzionali pari al 7% annuo da calcolarsi dalle date dei singoli versamenti);

(v) ancora nel settembre 2014, il convento – senza fornire alcuna comunicazione neppure a posteriori al CdA e senza alcun accordo scritto – ha effettuato ulteriori versamenti a favore di Gamma spa (euro 40 mila a mezzo bonifico bancario il 2.9.14 ed euro 18 mila a mezzo bonifico bancario il 23.9.14; (vi) il convenuto ha infine effettuato un ulteriore versamento a Gamma di euro 3.000,00 a mezzo di assegno circolare in data 15.1.2015 e non ha mai intrapreso alcuna azione nei confronti di Gamma spa.

Nella caso sopra ricapitolato, la mala gestio e la conseguente responsabilità del convenuto sono del tutto evidenti, non tanto per non avere intrapreso a posteriori azioni legali, ma per aver operato scelte - concedendo finanziamenti e prestiti (che, per vero, per le modalità sopra riassunte, assomigliano a donazioni) in situazione di conflitto di interesse (qui neppure mascherata da una ratifica del Consiglio di Amministrazione, neppure informato cfr. doc. nn. 33 e 39 attorei) e per fini non minimamente riconducibili a ALFA anche solo sotto il profilo della convenienza indiretta dell'operazione (cfr. anche infra, punto 6.7) – in completa violazione di qualunque principio di corretta gestione della società odierna attrice.

Il danno subito da Alfa in questa circostanza ammonta dunque a euro 498.000,00 (pari ai “finanziamenti” erogati ad altre società del gruppo e detratto l'importo di euro 20.000, restituito da Gamma nell'ottobre 2014).

6.4. Ulteriore prova di una condotta per niente attenta agli interessi dell'odierna attrice è quella posta in essere dal Dottor Caio in relazione ai pagamenti effettuati a Gamma quando invece avrebbe dovuto operare la compensazione con i controcrediti di Alfa.

Negli anni precedenti le due società avevano sottoscritto reciproci contratti di domiciliazione (affitto ufficio, svolgimento di attività segretariale ed attività accessorie a richiesta e analoghe) e, come risulta dai documenti attorei nn. 44, 45, Gamma (per gli anni 2013 e 2014) aveva emesso fatture per euro 68.087,87, mentre Alfa, per lo stesso periodo, aveva emesso fatture per euro 88.035,03.

Il convenuto, invece di operare la compensazione come le pertinenti norme giuridiche e l'interesse di Alfa gli imponevano (e chiedere il pagamento della differenza) ha illogicamente preferito procedere al pagamento di tutte le fatture di Gamma, mentre quelle di Alfa sono rimaste impagate.

Ad avviso del Collegio, il danno subito da parte attrice per questa vicenda è dunque pari ad euro 68.087,87 mentre la differenza (circa 20 mila euro) si deve collocare in un normale contesto di inadempimento contrattuale.

#### 6.5. Distacchi lavoratori.

In data 2.1.14 il convenuto ha stipulato con (omissis) spa – di cui era contestualmente Direttore Generale – un contratto per il distacco temporaneo di 22 lavoratori sino al 31.12.14 presso (omissis) spa. Ai sensi dell'art. 6 del contratto, (omissis) assumeva l'obbligo di corrispondere a Alfa per ogni dipendente assegnato il costo comprensivo “della retribuzione mensile lorda spettante al dipendente (comprensiva della quota TFR maturata e di rateo di tredicesima) e degli oneri contributivi INPS ed INAIL”. Tale accordo veniva poi prorogato sino al 31.12.2015. Alfa spa dava regolare esecuzione al contratto, procedendo al distacco dei lavoratori ed al relativo pagamento della retribuzione, mentre (omissis) non provvedeva all'adempimento dell'obbligazione di cui sopra. Solo nel 2016, dopo il mutamento degli assetti proprietari di Alfa, quest'ultima attivava monitoriamente e vanamente ((OMISSIS) è stata dichiarata fallita) il suo credito.

In data 30 maggio 2014 il convenuto ha sottoscritto con Gruppo srl un contratto per il distacco di tre lavoratori fino al 31.12.14, contratto poi prorogato al 31.12.15 e che prevedeva l'obbligo di Gruppo di corrispondere a Alfa il costo del “dipendente assegnato”. Mentre Alfa ha regolarmente adempiuto al contratto, provvedendo al distacco dei dipendenti e al pagamento delle relative retribuzioni, Gruppo non ha pagato le relative fatture emesse dall'odierna attrice e il Dottor Caio non ha provveduto al recupero di detti importi, nonostante gli inviti del dr Orsi (membro Cda). Anche Gruppo è stata dichiarata fallita.

Nelle sue difese, parte convenuta sostiene che stante il calo di lavoro che aveva investito Alfa i contratti di cui sopra si spiegano con l'esigenza di “occupare i lavoratori della Alfa nei periodi di assenza di commesse”.

Ad avviso del Collegio si tratta di una difesa infondata e, a ben vedere, controproducente atteso che, in una contingenza come quella indicata dal Dottor Caio sarebbe stato logico e conveniente per Alfa attivare gli ammortizzatori sociali in luogo di cedere a terzi un asset (parte della forza lavoro) senza almeno pretendere un immediato e contestuale rimborso degli oneri da sostenere senza fruire della controprestazione lavorativa.

Anche in questo caso, dunque, la scelta del convenuto si spiega solo nell'ottica di favorire altre società del gruppo senza alcun vantaggio compensativo diretto o indiretto per Alfa.

Per questa voce, il danno subito da parte attrice ammonta ad euro 1.440.544,34, importo relativo alla somma delle retribuzioni (doc. nn. 52 e 60 di parte attrice, già esenti Iva).

#### 6.6. Anticipazione emolumenti.

Questa voce di danno – relativa agli anticipi emolumenti dell'Amministratore, poi dimessosi a fine febbraio 2015 – riguarda l'anticipazione effettuata a suo favore dal convenuto (euro 26.043,00) superiore a quanto di sua spettanza per i mesi di gennaio e febbraio in base a quanto deliberato dal CdA di Alfa in data 13.3.14 in punto di compensi all'amministratore.

Per questa voce, il danno subito da Alfa ammonta ad euro 16.192,01, comprensivo di quanto già versato dall'azienda a titolo di “addizionale regionale comunale 2014”. (euro 3.006,16).

6.7. Da ultimo, parte attrice indica come danno gli importi pagati a titolo di sanzioni per mancato pagamento di imposte e altre voci erariali. Questa voce di danno deriva dalla crisi di liquidità di Alfa dovuta ai negligenti finanziamenti infragruppo operati dal convenuto e puntualmente segnalati dal Collegio Sindacale e dal Consiglio di Amministrazione (“dall'ultima verifica sia emerso un consistente scaduto di versamenti erariali (contributi e ritenute) al quale occorre al più presto porre rimedio al fine di non far gravare su questa società le correlate sanzioni fiscali”; - “il finanziamento infragruppo a Gamma, non sottoposto all'attenzione del consiglio di amministrazione, ha generato posizioni debitorie erariali con conseguente aggravio delle sanzioni.

Pertanto invita nuovamente l'amministratore delegato ad una pronta restituzione in capo a Alfa” – “essere venuto a conoscenza solo oggi e non in sede di consiglio di un finanziamento erogato nel mese di ottobre da ALFA a Gruppo per complessivi euro 145.000,00. Inoltre sottolinea come ... egli

stesso abbia sottolineato l'inopportunità di tali finanziamenti i quali mettono la società Alfa in condizione di non onorare il debito erariale, con ulteriore aggravio per le condizioni finanziarie della società, e che tale finanziamento, malgrado si sia tenuto un consiglio di amministrazione in data 27 ottobre, non vi sia stata data opportuna informazione" cfr. doc nn. 33, 36 e 39 attori).

Anche in questo caso il danno è riconducibile alla politica dei finanziamenti operata dall'AD a favore di altre società e la responsabilità dell'amministratore convenuto è un conseguenza della complessiva mala gestione dello stesso di cui si è già detto-

Per questo voce, il Collegio, sulla base degli atti di causa, stima equo quantificare il danno subito da Alfa nell'importo di euro 698.325,28.

6.8. Ritiene invece il Collegio di dover respingere le domande formulate da parte attrice con riferimento alla procedura fallimentare ed al danno all'immagine per carenza di allegazione, prima ancora che di prova.

Alla illustrazione dei fatti non è infatti seguita una compiuta allegazione del danno che Alfa può aver subito per la vicenda (pur grave come la richiesta di fallimento su istanza del PM ma la cui notizia non vi è prova che sia uscita dalle aule del Tribunale) in termini di clientela e fatturato e, in generale, immagine.

7. Atteso quanto sopra esposto, il danno subito da Alfa ammontata ad euro 3.341.213,24.

Trattandosi di una obbligazione di valore, su tale importo devono essere corrisposti la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat F.O.I. (famiglie, impiegati, operai) e gli interessi sulla somma via via rivalutata (equitativamente calcolati facendo riferimento al tasso legale di interesse) anche in assenza di esplicita domanda (Cassazione civile, sez. I, 22/08/2011, n. 17444). Poiché si tratta di responsabilità contrattuale, il calcolo deve essere operato dalla data di messa in mora o, in mancanza come nel caso, dalla data della domanda giudiziale.

Si arriva così all'importo di euro 3.417.780,00, che Caio deve essere condannato a pagare a Alfa spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.

8. Stante l'esito della causa e la soccombenza del convenuto, Caio deve essere anche condannato a rimborsare a parte attrice le spese del giudizio che si liquidano nella misura che verrà indicata in dispositivo. (DM 2014 n. 55, scaglione da euro 2.000.001 a euro 4.000.000, valori medi).

#### **PQM**

Il Tribunale, decidendo nel procedimento iscritto nel R.G.C. al n. (omissis)/2017, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione respinta, così provvede:

Condanna CAIO a pagare a Alfa spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di euro 3.417.780,00, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;

Condanna CAIO a rimborsare a Alfa spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese del giudizio, che liquida in euro 46.988,00, oltre iva e cpa come per legge e oltre rimborso forfettario nella misura del 15, CU (euro 3.372,00) e marca (euro 27,00);

Così deciso dalla Prima sezione civile del Tribunale di Torino, Sezione Specializzata in materia di Impresa, nella composizione di cui al Collegio del 25.9.2020.

**La Presidente est.**

**Dott.ssa Gabriella Ratti**